

La regolamentazione giuridica delle attività dei partiti politici in Polonia

di Kazimierz Wojciech Czaplicki

Sommario: 1. Osservazioni preliminari – 2. La regolamentazione giuridica delle attività dei partiti politici in Polonia – 3. Fonti e principi del finanziamento dei partiti politici alla luce della legge del 1997 – 4. Le entrate dei partiti nel periodo 2005-2009.

1. Osservazioni preliminari

In una società democratica, i sistemi partitici rappresentano un settore cruciale nella vita democratica dello Stato, che interseca tutte le forze politiche, incidendo sul funzionamento interno dei partiti e sulle loro relazioni esterne¹. I partiti svolgono un ruolo determinante nella formazione della volontà politica della società, contribuendo al processo decisionale degli esecutivi. Ciascun partito, nei limiti della propria forza elettorale, contribuisce a determinare i comportamenti degli elettori; il buon risultato delle elezioni consente il radicamento sociale del partito e la convinzione degli elettori che esso veramente esprime gli interessi della società, il che può favorire la creazione di uno stabile rapporto fiduciario da parte degli elettori e dei gruppi degli elettori².

Per i partiti politici, la partecipazione alle elezioni generali è quindi una delle manifestazioni principali della loro attività politica. Essere attivi in questo settore della competizione comporta la necessità di raccogliere ed impiegare ingenti mezzi finanziari. Per questo motivo, si è soliti sottolineare l'importanza del ruolo del denaro nella politica, fino ad affermare che il denaro è la forza motrice della politica e che il medesimo rafforza l'impatto politico di coloro che hanno o che dispongono dei mezzi finanziari³.

¹ Così L. LIPSON; per approfondimenti bibliografici, v. D. NOHLEN, *Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004, p. 63.

² *Ibidem*, pp. 67 e ss.

³ Si veda K.H. NASSMACHER, *Analiza porównawcza finansowania partii politycznych w ustabilizowanych demokracjach*, in *Kulisy finansowania polityki*, a cura di M. Walecki, Wyd. ISP Warszawa 2002, p. 11.

Alcuni esperti usano l'espressione "denaro in politica" o "denaro politico", il quale si riferisce all'impiego di risorse per finanziare le campagne elettorali nazionali e locali, oltre che il funzionamento dei partiti politici⁴.

Tra le problematiche del finanziamento della politica, che in Europa viene più volte identificato con il finanziamento dei partiti politici, si annotano anzitutto i seguenti aspetti:

- a) garantire o mantenere una concorrenza leale fra i partiti già operanti, ma anche tra i partiti "vecchi" e "nuovi" che si stanno costituendo;
- b) prevenire la corruzione e limitare l'impatto dei gruppi finanziari;
- c) garantire e proteggere il funzionamento del sistema politico, il sistema partitico e dei singoli partiti dagli effetti dell'incremento (da loro indipendente) dei costi relativi alle loro attività;
- d) garantire la trasparenza dei fondi politici⁵.

Tale punto di vista è condiviso dai documenti internazionali, in particolare dalla "Raccomandazione del Comitato dei Ministri (2003/4) rivolta agli Stati membri sulle regole comuni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti politici", adottata l'8 aprile 2003⁶, che raccomanda ai governi degli Stati membri di adottare nei loro ordinamenti giuridici principi contro la corruzione nel processo del finanziamento della politica.

Questo documento, nei confronti dei partiti politici, raccomanda di adottare i seguenti principi:

Parte I – Art. 1, Il sostegno pubblico e privato per i partiti politici

- a) Lo Stato e i suoi cittadini sono legittimati a sostenere i partiti politici.
- b) Lo Stato deve assicurare che ogni sostegno da parte dello Stato e/o dei cittadini non interferisca con l'autonomia dei partiti politici.

Parte II – Art. 3, Regole generali per le donazioni

Lo Stato deve:

- a) assicurare la trasparenza delle donazioni e prevenire le donazioni segrete;
- b) assicurare la trasparenza delle donazioni per i partiti politici;
- c) prendere in considerazione la possibilità di fissare regole che limitino il valore delle donazioni per i partiti politici.

⁴ Si veda M. PINTO—DUSCHINSKY, *Pieniądze a polityka w reżimie demokratycznym*, in *Kulisy*, cit., p. 92.

⁵ Si veda K.H. NASSMACHER, op cit., p. 21 s.

⁶ Council of Europe Committee of Ministers, *Recommendation Rec(2003/4) of the Committee of Ministers to Member States on common rules against corruption in the funding of political parties and electoral campaigns*, disponibile al sito <https://wcd.coe.int>.

Parte III – Art. 12, Registro delle donazioni

a) Lo Stato deve esigere che i partiti politici tengano registri dei conti ove siano riportate tutte le donazioni in contanti o di altra natura.

b) Nel caso in cui il pagamento superi un valore specifico, il donatore deve essere evidenziato nel registro delle donazioni.

Parte V – Art. 14, Controllo autonomo

a) Gli Stati devono garantire un controllo sul finanziamento dei partiti politici e della campagna elettorale.

b) Il controllo autonomo deve monitorare i conti dei partiti politici e le spese relative alle campagne elettorali, oltre che la loro presentazione e pubblicazione.

La prassi del finanziamento della politica e le norme giuridiche che regolano questo fenomeno variano, ovviamente, nei singoli paesi. Un'ulteriore fonte di differenziazione nazionale è legata alla verifica della loro effettiva validità e alla razionalità delle soluzioni adottate.

Dovrebbe essere indiscutibile che le regole del gioco siano fissate dalla legge, la quale dovrebbe porre limiti nei confronti degli attori politici, ma anche creare opportunità per la leale competizione⁷.

Nell'ordinamento giuridico polacco, le problematiche del finanziamento delle attività politiche sono considerate un elemento importante del sistema democratico, mentre uno dei principi cardine, vale a dire il principio della apertura e della trasparenza del finanziamento della politica, è stato assunto a principio costituzionale. Benché il principio del finanziamento pubblico, disciplinato dall'art. 11, comma 2 della Costituzione, si riferisca direttamente al finanziamento dei partiti politici, la dottrina interpreta tale principio secondo un'accezione più omnicomprensiva, estendendolo in generale al finanziamento pubblico della politica⁸, il che è in armonia con le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, di cui si parlerà più avanti.

La trasparenza del finanziamento della politica, intesa come trasparenza delle entrate e delle spese, deriva anche dall'interconnessione tra il principio della trasparenza (art. 11, comma 2 della Costituzione) e il diritto del cittadino di ottenere informazioni sull'attività degli organi del potere pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 61 della Costituzione⁹.

⁷ K.H. NASSMACHER, *Analiza porównawcza*, cit., p. 41.

⁸ Si veda M. CHMAJ, *Status środków otrzymywanych przez partie polityczne z budżetu państwa z tytułu subwencji. Problematyka jawności*, in *Subwencje z budżetu państwa dla partii politycznych. Jawność i kontrola*, a cura di J. Zbieranek, Wyd. ISP, Warszawa 2008, p. 18.

⁹ Si veda W. SOKOLEWICZ, *W komentarzu do art. 11 Konstytucji RP*, *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, a cura di L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, pp. 46–52.

Occorre annotare che le norme vigenti non hanno incluso una definizione della nozione di trasparenza applicata al finanziamento dei partiti politici. È ampiamente accettato che dal principio in analisi risulti il divieto di tenere segrete le “finanze dei partiti” (ovvero i loro mezzi finanziari e le relative modalità di utilizzo) e, in maniera corrispondente a questo divieto, l’obbligo di comunicare le informazioni finanziarie sull’attività dei partiti¹⁰.

Come si è osservato precedentemente, la partecipazione alle elezioni è un’attività *stricte* politica, e lo stesso vale anche per il finanziamento delle campagne elettorali. Il principio della trasparenza del finanziamento delle campagne elettorali riguarda tutti i tipi di elezioni generali in Polonia. È previsto in particolare dai seguenti articoli:

a) per quanto riguarda le elezioni politiche, l’art. 107 della legge elettorale per il *Sejm* ed il Senato¹¹;

b) per quanto riguarda le elezioni del Presidente della Repubblica di Polonia, l’art. 84 della legge elettorale sull’elezione del Presidente della Repubblica di Polonia¹²;

c) per quanto riguarda le elezioni per il Parlamento europeo, l’art. 83 della legge elettorale per il Parlamento europeo¹³;

d) per quanto riguarda le elezioni locali, l’art. 84 comma 1 della legge elettorale per le autonomie locali¹⁴.

Ad eccezione della legge elettorale per le autonomie locali, in tutte le leggi elettorali il principio in oggetto inizia il capitolo riguardante le regole del finanziamento delle elezioni e delle campagne elettorali, il che dimostra l’importanza della trasparenza per una democratica competizione elettorale. Solo dove è garantito il principio di trasparenza appare, infatti, possibile il controllo dei mezzi raccolti a scopo elettorale, nonché, più in generale, il controllo sociale delle attività dei soggetti che prendono parte alle campagne¹⁵.

¹⁰ Si veda W. SOKOLEWICZ, op. cit., p. 50 e anche: M. GRANAT, A. GORGOL, J. SOB CZAK, *Ustawa o partiach politycznych, Komentarz*, 2. wydanie, a cura di H. Beck, Warszawa 2003, p. 84.

¹¹ V. la legge elettorale per il *Sejm* ed il Senato del 12 aprile 2001 (Gazzetta ufficiale polacca, *Dz. U. Z*, 2007, n. 190, p. 1360, e successive modificazioni).

¹² V. la legge del 27 settembre 1990 sull’elezione del Presidente della Repubblica di Polonia (Gazzetta ufficiale polacca, *Dz. U. Z*, 2000, n. 47, p. 544, e successive modificazioni).

¹³ V. la legge elettorale per il Parlamento europeo del 23 gennaio 2004 (Gazzetta ufficiale polacca, *Dz. U.*, n. 25, p. 219, e successive modificazioni).

¹⁴ V. la legge elettorale per i consigli comunali, i consigli di *powiat* e i consigli del *voivodato* del 16 luglio 1998 (Gazzetta ufficiale polacca, *Dz. U. Z*, 2003, n. 159, p. 1547, e successive modificazioni). Il principio della trasparenza del finanziamento della campagna elettorale viene applicato, ai sensi dell’art. 2 della legge in oggetto, anche alle elezioni dirette dei sindaci.

¹⁵ Le problematiche relative alla trasparenza del finanziamento delle campagne elettorali sono state oggetto di analisi in numerose pubblicazioni. Si veda, tra l’altro, la pubblicazione a cura di M. Chmaja, *Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim*, Toruń, 2008, e anche K. CZAPLICKI, *Jawność finansowania wyborów samorządowych, wybrane zagadnienia, Materiał z konferencji “Wybory samorządowe - dylematy i wyzwania”*, Krosno, 2009.

2. La regolamentazione giuridica delle attività dei partiti politici in Polonia

La regolamentazione giuridica dell'attività dei partiti politici, incluso il finanziamento delle loro attività, si è sviluppata in Polonia in modi diversi nei diversi periodi storici. A partire dal XIX sec., ossia dal momento della formazione dei primi partiti politici, che operavano sui territori polacchi oggetto di spartizioni, fino al periodo della seconda Repubblica (in realtà, quindi, fino all'inizio della seconda guerra mondiale), le regolamentazioni concernenti i partiti politici erano molto modeste: in via di prassi, ai partiti si applicavano le norme della legge sulle associazioni; alla luce di queste norme, comunque, le questioni relative al finanziamento delle attività svolte erano lasciate alla discrezione dei soggetti aderenti alle organizzazioni.

Nel periodo della Repubblica Popolare di Polonia (1945-1989), in pratica non esisteva una normativa che disciplinasse le attività finanziarie dei partiti politici, mentre la scena politica di allora era dominata da tre partiti – il Partito Operaio Unificato Polacco, il Partito Popolare Unito e l'Alleanza Democratica (*Polska Zjednoczona Partia Robotnicza [PZPR]*, *Zjednoczone Stronnictwo Ludowe [ZSL]*, *Stronnictwo Demokratyczne [SD]*) – i quali funzionavano “legalmente”, ma fino al 1976 senza nessuna base giuridica¹⁶. Nonostante l'assenza di basi giuridiche, questi partiti erano ampiamente finanziati dal patrimonio dello Stato. Il patrimonio del PZPR non era separato da quello dello Stato, per cui i mezzi statali, tramite le leggi finanziarie, venivano destinati a soddisfare le necessità degli organi statali e di quelle del partito.

Questo stato di cose è durato fino alle trasformazioni democratiche, iniziate nel giugno 1989, quando si realizzarono le prime elezioni politiche: parzialmente libere per il *Sejm* e completamente libere per il Senato.

In seguito alla adozione della legge del 9 novembre 1990¹⁷, il patrimonio del PZPR è stato conferito al patrimonio dello Stato, mentre gli due altri partiti, che erano i cosiddetti partiti satelliti (*ZSL* e *SD*), hanno conservato i propri patrimoni¹⁸.

In quel periodo, esattamente il 28 luglio 1990¹⁹, è stata adottata la prima legge polacca sui partiti politici. Il suo contenuto rifletteva pienamente l'approccio liberale alla problematica della regolamentazione dell'ambito politico.

¹⁶ Nel 1944, i partiti politici sono stati esclusi (illegittimamente) dall'applicazione delle disposizioni della legge sulle associazioni, il che ha impedito la formazione dei nuovi partiti. Soltanto nel 1976 i nomi dei partiti operanti (*PZPR*, *ZSL* e *SD*) sono stati introdotti nella Costituzione del 1952. Per maggiori informazioni, si veda M. CHMAJA, *Teoria partii politycznych. Praca zbiorowa*, Lublin, 1989, pp. 86 ss.

¹⁷ Gazzetta ufficiale polacca, *Dz. U. Z*, 1991, n. 16, p. 72.

¹⁸ Il Tribunale Costituzionale, con la sentenza 25 febbraio 1992, ha ribadito che la legge in oggetto è conforme a Costituzione, visto che «una parte significativa del patrimonio concesso alla disposizione del PZPR è stata conferita dallo Stato al Partito in modo illecito; il patrimonio del Partito si basava su sussidi dello Stato e sul teorico volontariato dei lavoratori delle pubbliche istituzioni e dei soldati» (K 3/91). Si veda anche F. RYMARZ, *Jawność i kontrola finansowania działalności statutowej partii*, in *Przegląd Sejmowy*, 3(62), 2004, pp. 28 ss.

¹⁹ *Dz. U.*, n. 54, p. 312.

L'approccio liberale alla competizione elettorale si basava sul riconoscimento degli interventi regolativi soltanto per le questioni generali relative alle attività dei partiti, soprattutto quelle connesse alla eventuale "registrazione" o "evidenza" dell'esistenza dei partiti politici.

Anche se la legge del 1990 garantiva la libertà di associarsi in partiti politici — di per sé funzionale della ricostruzione del sistema partitico —, la legge è stata sottoposta a diffuse critiche. È stato fatto notare che la regolamentazione adottata (consistente in otto articoli) era così superficiale che il suo contributo alla definizione di una disciplina specifica per i partiti è stato nel complesso minimo, mentre sarebbe stato sufficiente applicare le disposizioni della nuova legge sulle associazioni; inoltre, si è criticata la mancata regolamentazione delle problematiche riguardanti il patrimonio dei partiti e le fonti del loro finanziamento²⁰.

Dalla definizione contenuta nell'art. 1 della legge in oggetto risultava che il partito politico è una organizzazione sociale che persegue lo scopo di partecipare alla vita pubblica, contribuendo alla formazione della politica statale e all'esercizio del potere. La costituzione di un partito e l'attribuzione della personalità giuridica avveniva attraverso la registrazione presso una corte competente (la Corte del Voivodato della città di Varsavia); la domanda di registrazione doveva essere presentata da almeno 15 cittadini aventi piena capacità giuridica (art. 4 della legge). La legge non prevedeva la necessità di dotarsi dello statuto di partito, e per questo la dottrina sosteneva che i partiti non registrati esistevano e operavano in modo lecito, pur essendo privi di personalità giuridica.

La stessa modalità di iscrizione nel registro è stata individuata nella notifica, in quanto la costituzione del partito non era vincolata da nessun obbligo di registrazione, né dal rilascio di concessioni²¹.

La disciplina del finanziamento dei partiti, come definita dalla legge del 1990, appariva molto laconica. L'unico articolo relativo a questa disciplina (l'art. 6) elencava le fonti dei redditi dei partiti politici e prevedeva una vasta gamma di tali fonti: le quote d'iscrizione/di adesione, i proventi finanziari da patrimonio e da attività economiche, le donazioni da parte dei privati. Tale situazione ha provocato una grande libertà di trasferimento di denaro tra la sfera commerciale e quella politica. I limiti fissati dalla legge riguardavano soltanto i contributi materiali e finanziari provenienti dai non

²⁰ Per le citazioni bibliografiche, si rinvia a M. GRANAT, A. GORGOL, J. SOB CZAK USTAWA, op. cit, p. IX. Si veda anche *Sprawozdanie stenograficzne z 26 posiedzenia Senatu RP w dniach 21 i 22 czerwca 1990*, Warszawa 1990, pp. 16 e 24.

²¹ Secondo la risoluzione del Tribunale Costituzionale del 24 novembre 1995 con cui si è fornita una interpretazione dell'art. 4, commi 2 e 5 della legge del 1990, le modalità di costituzione del partito non corrispondono alla notifica, rappresentando piuttosto una soluzione intermedia tra il procedimento di notifica e quello di registrazione.

residenti, la cui definizione era rimessa alla norme del diritto valutario (art. 6, comma 3). Il finanziamento pubblico delle campagne elettorali era ammesso, ma la sua regolamentazione doveva essere stabilita dalle leggi elettorali.

Ai sensi dell'art. 8 della legge, le fonti del finanziamento dei partiti politici erano soggette a regole di pubblicità, ma non vi erano norme che specificavano il principio della trasparenza.

Il periodo del liberalismo giuridico nell'ambito dell'attività politica ha generato un numero significativo di partiti registrati, tra cui anche molti partiti deboli (in pratica invisibili sulla scena politica) o partiti apparenti. Secondo informazioni ufficiali, il numero dei partiti registrati era di circa 300, il che non si discostava molto dalla realtà, visto che nel periodo di picco per la costituzione dei partiti (anni 1990–1992), in base alla numerazione delle notifiche, questi sono arrivati a 373²².

Tale stato di cose ha fatto sì che alle elezioni per il *Sejm* del 1991 hanno partecipato in totale 113 partiti politici e gruppi sociali e ben 21 partiti hanno conseguito seggi parlamentari. Tale ripartizione dei seggi ha generato l'impossibilità di individuare una stabile maggioranza parlamentare, il che ha provocato la conclusione anticipata della legislatura del *Sejm* e l'indizione di nuove elezioni nel 1993, che si sono svolte in base alla nuova disciplina elettorale. Alle elezioni del 1993 hanno partecipato ormai soltanto 15 partiti politici, mentre sei partiti hanno conseguito seggi parlamentari.

I primi anni della Terza Repubblica sono stati caratterizzati dal pluralismo dei partiti e da uno sviluppo dinamico delle diverse forme di esercizio delle attività economiche. La libertà politica e quella economica hanno generato una situazione in cui entrambi i fenomeni si influenzavano a vicenda a scapito della trasparenza del finanziamento della politica. I dibattiti pubblici si sono focalizzati sulla questione della partecipazione dei diversi soggetti imprenditoriali alle campagne elettorali, evidenziando il pericolo della corruzione nei rapporti tra la sfera politica e quella finanziaria.

Si è anche notato il problema della presenza del “denaro sporco” nella politica, nonché dei meccanismi di corruzione «i quali si possono definire come attività particolari o omissioni del soggetto che esercita il potere pubblico, in cambio di promesse di vantaggi nei confronti di tale soggetto o del suo ambiente politico (ossia il suo partito o le fondazioni che lo sostengono)»²³.

Le discussioni sulle condizioni della politica polacca, insieme all'aspirazione ad una regolamentazione giuridica delle diverse sfere delle attività sociali, potrebbero essere state le motivazioni per cui sono iniziati i lavori sulla nuova legge sui partiti politici, la quale avrebbe potuto «disciplinare in modo sistematico varie questioni

²² Dati propri elaborati in base all'elenco dei partiti politici, il quale è disponibile presso l'Ufficio elettorale di Stato.

²³ Si veda BĄBKIEWICZ, *Patologie finansowania polityki w: Finansowanie polityki*, op. cit., pp. 222-224.

relative al funzionamento dei partiti politici», oltre a «generare un sistema partitico chiaro e coerente»²⁴.

Si tratta della legge del 27 giugno 1997 sui partiti politici²⁵, la quale ha sostituito la legge del 1990. Le disposizioni della nuova legge hanno modificato in modo significativo le modalità di costituzione di un partito (art. 9), determinando il contenuto necessario dello Statuto del partito e fissando l'obbligo di sottoposizione contestuale di quest'ultimo al momento della presentazione della domanda di registrazione. Una seconda novità coincide con l'introduzione dell'obbligo di notificare alla corte competente alla gestione del registro dei partiti (ossia la Corte distrettuale di Varsavia) le modifiche apportate allo statuto, a pena di rigetto della domanda di registrazione.

La legge in analisi continua a definire il procedimento di costituzione del partito come forma di notifica (art. 11), ma nello stesso tempo richiede un esame formale e materiale della domanda di registrazione, per verificare se quest'ultima presenta o meno i requisiti di legge. Inoltre, la legge ha introdotto anche l'obbligo di conseguire un numero minimo di firme per sostenere la domanda di registrazione. La domanda di registrazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 cittadini, i quali non sono obbligati ad aderire (in un momento successivo) al partito stesso. Tale ostacolo tecnico è stato introdotto con lo scopo di rendere più difficile l'accesso alla costituzione di un partito. Tuttavia, la prassi evidenzia che questo obiettivo non è stato raggiunto. Attualmente, vi sono 79 partiti registrati, tra cui tuttavia solo dieci prendono parte in modo attivo alla vita politica.

Per quanto riguarda il finanziamento delle attività dei partiti, la nuova legge ha rispettato le disposizioni della legge precedente del 1990, integrandole con un contenuto più dettagliato e con alcune soluzioni nuove. Tale procedimento ha garantito la continuità indispensabile del sistema del finanziamento dei partiti²⁶.

La formulazione originaria della legge del 1997 consentiva di evidenziare, in seguito all'analisi del Capitolo 4 della legge sul finanziamento dei partiti politici, i principi relativi al finanziamento dei partiti politici:

- a) regolamentazione legislativa dell'attività finanziaria dei partiti, con il risultato che i partiti non potevano decidere in modo discrezionale la loro gestione contabile;
- b) regolamentazione del finanziamento e del patrimonio dei partiti, dalla quale derivano obblighi e divieti sulle risorse finanziarie e patrimoniali dei partiti, sulle loro modalità di raccolta e di spesa;
- c) divieto di finanziamento pubblico dei partiti politici (ad eccezione dei sussidi e sovvenzioni, di cui si parlerà più avanti);

²⁴ M. GRANAT, A. GORGOL, J. SOB CZAK, *Ustawa o partach*, op. cit. p. XX.

²⁵ Gazzetta ufficiale polacca, *Dz. U.*, n. 98, p. 604.

²⁶ Si veda M. GRANAT, A. GORGOL, J. SOB CZAK, *Ustawa o partiach*, op. cit., p. XXXV.

d) divieto per il partito politico di conseguire aiuti finanziari e di altra natura da capitali stranieri (appartenenti sia a persone fisiche che non siano cittadini polacchi che a persone giuridiche);

e) trasparenza del finanziamento dei partiti realizzata attraverso l'impostazione dell'obbligo di presentare relazioni scritte alle autorità dello Stato a ciò preposte;

f) controllo delle finanze dei partiti, consistente nel riconoscimento alle autorità preposte dello Stato della competenza ad esaminare le informazioni finanziarie presentate dai partiti e ad infliggere sanzioni per lesione delle norme riguardanti l'economia finanziaria del partito.

La legge ha fissato il divieto assoluto del finanziamento dei partiti con mezzi pubblici, ma ha previsto anche due eccezioni:

a) il sussidio finalizzato, concesso per svolgere le attività definite dallo Statuto; tale sussidio spettava al partito politico che, partecipando separatamente alle elezioni per il *Sejm*, avesse conseguito almeno il 3% dei voti. L'ammontare del sussidio era calcolato secondo la consueta formula, ovvero proporzionalmente ai voti ottenuti dal partito rapportati ai voti ottenuti da tutti i partiti con almeno il 3% dei voti (art. 29 della legge);

b) il sussidio individuale, concesso al partito che alle elezioni abbia ottenuto almeno un seggio parlamentare. Il calcolo dell'ammontare del sussidio individuale avveniva secondo la formula determinata dalla legge. Questo sussidio aveva natura di rimborso delle spese elettorali (art. 28, comma 4, punto 2 e art. 30 della legge).

La legge sui partiti politici del 1997 ha subito molte modifiche, le quali in alcuni casi riducevano, in altri potenziavano l'influenza del mondo economico sul finanziamento dei partiti. Le modifiche più rilevanti sono state apportate dalla legge del 12 aprile 2001, adottata insieme alla nuova legge elettorale per il *Sejm* ed il Senato²⁷. Le novità avevano lo scopo di potenziare il controllo dello Stato sul finanziamento dei partiti politici, definire le fonti di tale finanziamento e fissare i principi del finanziamento pubblico mediante l'erogazione di sovvenzioni statali. La soluzione adottata appare indubbiamente controversa; la dottrina polacca ha sostenuto che «l'introduzione del finanziamento pubblico fa sì che la nostra democrazia parlamentare diventi sempre più parlamentare e sempre meno democratica»²⁸.

Senza entrare nel merito delle dispute dottrinali e degli argomenti dei sostenitori e degli oppositori del finanziamento pubblico, occorre annotare che lo scopo principale della riforma del 2001 era il contrasto alla corruzione rispetto a soggetti collettivi,

²⁷ V. la legge elettorale per il *Sejm* ed il Senato del 12 aprile 2001 (*Dz. U.*, n. 46, p. 499).

²⁸ Per le citazioni bibliografiche si rinvia a A. ŁAWNICZAK, *Finansowanie partii politycznych*, Warszawa, 2001, p. 145 ss.

come i partiti politici, che sono in gran parte responsabili per la qualità della politica nel paese. Le modifiche proposte riguardavano le seguenti questioni:

- la piena trasparenza del finanziamento dei partiti, mediante l'introduzione delle seguenti misure: l'obbligo esplicito della pubblicità delle fonti di finanziamento, la trasparenza relativa al trasferimento e alla raccolta dei mezzi, l'obbligo e le modalità di presentazione dell'informazione finanziaria sull'uso dei sussidi statali e del resoconto finanziario, insieme ai mezzi di verifica di questi documenti;
- l'esclusione delle persone giuridiche dall'elenco dei finanziatori;
- il divieto di esercizio delle attività economiche posto nei confronti dei partiti politici (ad eccezione della vendita degli oggetti che simbolizzano il partito o delle pubblicazioni che lo promuovono) e i limiti posti rispetto al conseguimento di utili mediante l'utilizzo del patrimonio del partito;
- il conseguimento del cd. "sussidio finalizzato".

Occorre annotare che l'idea del sussidio finalizzato non consiste nella promozione soltanto dei partiti di maggiori dimensioni, ma piuttosto nel contribuire a dare stabilità finanziaria alla scena politica²⁹.

Oggetto di una delle modifiche apportate alla legge sui partiti politici³⁰ è stato il sistema di finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali nell'ambito dei mezzi finanziari ottenuti tramite prestiti bancari. La modifica proposta limita il numero di soggetti che possono fornire garanzie sui prestiti bancari cui hanno fatto ricorso i partiti, al fine di finanziare sia le attività previste dallo statuto che le campagne elettorali: tale limite individua in modo tassativo i soggetti legittimati ad effettuare pagamenti a favore partiti. Tra le motivazioni che giustificano l'introduzione delle modifiche proposte, primario rilievo assume l'obiettivo volto ad impedire l'elusione delle disposizioni di legge, le quali vietano il finanziamento dei partiti politici da parte di stranieri. Anche il livello della garanzia offerta dovrebbe essere ridotto, non potendo risultare superiore al limite massimo di contribuzione che ciascuna persona fisica può erogare ad un partito³¹.

²⁹ V. le motivazioni del progetto di legge di modifica della legge sui partiti politici.

³⁰ V. la legge del 19 novembre 2009 (Gazzetta ufficiale polacca, *Dz. U.*, n. 213, p. 1652).

³¹ V. le motivazioni del progetto di legge di modifica. In seguito alle modifiche apportate alla legge sui partiti politici dalla legge del 19 novembre 2009, la possibilità di un sostegno finanziario sotto forma di conferimento monetario e garanzia fideiussoria riguarda soltanto i cittadini polacchi residenti in Polonia. Questo significa che attualmente i cittadini polacchi residenti all'estero sono privi di questa possibilità. A margine, si può aggiungere che le modifiche sulla fideiussione dei crediti bancari sono state generate dalle informazioni pubbliche sul pagamento del credito bancario, a cui doveva ricorrere il partito *Libertas Polska*, di nuova costituzione, per il finanziamento della campagna elettorale per l'elezione del Parlamento europeo del 2009. Il pagamento del credito doveva essere effettuato dal partito capogruppo *Libertas*.

3. I principi e le fonti di finanziamento dei partiti politici alla luce della legge del 1997

Il nuovo sistema di finanziamento dei partiti³² ha il ruolo di realizzare il principio costituzionale della trasparenza nel finanziamento dei partiti. Il Capitolo 4 attualmente è intitolato *Risorse e finanziamento dei partiti politici* e inizia con un nuovo articolo 23a, il quale ripete la norma costituzionale stabilendo che «le fonti del finanziamento dei partiti politici sono soggette alle regole di pubblicità». Nell'articolo successivo (art. 24), la legge elenca le diverse componenti del patrimonio del partito e le relative modalità di utilizzo, introducendo in tal modo una regolamentazione dell'attività di partito attraverso una limitazione dei diritti patrimoniali del medesimo. L'articolo in analisi contiene un catalogo delle componenti del patrimonio del partito (non delle fonti di finanziamento delle relative attività), come individuate nel Capitolo 4.

Tale catalogo è composto dai seguenti elementi:

- 1) quote di adesione,
- 2) donazioni,
- 3) eredità,
- 4) lasciti testamentari,
- 5) proventi finanziari da patrimonio,
- 6) sussidi,
- 7) sovvenzioni.

Occorre annotare che questo catalogo non ha carattere tassativo, poiché è ammessa ad esempio la possibilità di ricorrere a prestiti bancari per i fini definiti dallo statuto (art. 24, comma 7). Invece, appare discutibile la tesi che sostiene che sono lecite altre (rispetto a quelle definite dalla legge) forme di finanziamento delle attività dei partiti, inclusi gli strumenti che sono soggetti all'obbligo di restituzione (ovvero i prestiti)³³. La possibilità di ricorrere a prestiti erogati da persone fisiche consentirebbe l'elusione delle norme che fissano i limiti di contribuzione ai partiti (si veda a tal fine l'art. 25, comma 4) ed anche l'elusione del principio che prevede che ai partiti possano essere trasferiti i mezzi finanziari provenienti soltanto da cittadini polacchi residenti in Polonia.

³² La legge sui partiti politici, adottata il 27 giugno 1997, è già stata riformata 12 volte, con l'introduzione di ben 44 modifiche. L'ultima legge di riforma è stata adottata il 24 novembre 2009 (v. la Gazzetta ufficiale polacca *Dz. U. Z*, 2001, n. 79, p. 857 testo unico e *Dz. U. Z*, 2001, n. 154, p. 1802; z 2002, n. 127, p. 1089; z 2003, n. 57, p. 507; z 2004, n. 25, p. 219 e n. 273, p. 2703; z 2005, n. 167, p. 1398 e n. 266, p. 2236; z 2008, n. 171, p. 1056, n. 207, p. 1301 e infine z 2009, n. 213, p. 1652).

³³ Tale tesi è sostenuta ad esempio da A. GORGOL nel commentario al Capitolo 4 della legge in *Ustawa o partiach*, op. cit., p. 88.

Per quanto riguarda le donazioni, le eredità e i lasciti, ossia gli istituti regolati dalle norme del codice civile, l'art. 25 della legge sui partiti politici fissa il principio che prevede che ai partiti politici possano essere trasferiti mezzi finanziari monetari e non monetari provenienti soltanto dalle persone fisiche (cittadini polacchi) ed entro limiti che vengono fissati in base al salario minimo (con il valore attuale del giorno prima del trasferimento)³⁴. In ogni caso, il conferimento della somma che supera il salario minimo può essere effettuato esclusivamente tramite assegno bancario, bonifico bancario o carta di credito, ovvero in modo da consentire l'identificazione dei donatori.

Inoltre, occorre richiamare l'attenzione sul fatto che un partito non può raccogliere denaro presso il pubblico (si veda in tal senso il divieto sancito dall'art. 24, comma 6 della legge) e neanche esercitare attività economiche (v. l'art. 24, comma 3 della legge). Un'ulteriore limitazione è stata introdotta per l'utilizzo dei locali e degli altri immobili detenuti dal partito, i quali possono essere soltanto ceduti o dati in comodato d'uso, ma in questo secondo caso soltanto per gli uffici dei parlamentari e dei consiglieri delle autorità locali.

Il principio della raccolta dei mezzi finanziari esclusivamente tramite versamenti sui conti bancari è essenziale per la trasparenza delle finanze dei partiti. L'obbligo di raccolta e conferimento di contributi solo attraverso il conto bancario del donatore è volto ad impedire un sostegno finanziario invisibile nei confronti dei partiti, il c.d. trasferimento "sottobanco" o "mano mano" del denaro. Si fa eccezione soltanto per le quote d'adesione – per un ammontare che annualmente non superi il valore del salario minimo, per ciascun aderente –, a condizione che tali somme rimangano a disposizione delle strutture locali del partito e vengano destinate alla spese quotidiane.

La regola dell'esclusività nel ricorso al conto corrente per il sostegno finanziario del partito è stata oggetto di esame da parte del Tribunale costituzionale. Anche se il caso riguardava la verifica di conformità a Costituzione della disciplina sui comitati elettorali di cui all'art. 83d, comma 3 della legge elettorale per le autonomie locali, la questione può essere estesa anche ai partiti politici. In seguito all'esame del caso, il Tribunale costituzionale ha ribadito che la disposizione in oggetto era compatibile con la Costituzione; nelle motivazioni, la Corte ha sostenuto che «lo scopo della disposizione in oggetto [...] è evidente. Si tratta di un consolidamento delle operazioni finanziarie con le prove materiali, il che permette sia la registrazione corrente delle entrate, sia un efficace controllo della regolarità del finanziamento della campagna elettorale.

³⁴ Una persona fisica (cittadino polacco residente in Polonia) può trasferire ad un partito una somma di denaro entro un limite che non superi 15 volte il salario minimo e può conferire una somma entro lo stesso limite al Fondo elettorale del partito. L'ammontare del salario minimo è fissato del Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato nel *Monitor Polski*. Nel 2010 il salario minimo era pari a 1.317 zł (si veda. M. P., z 2009 r., n. 48, p. 709), il che significa che il totale dei conferimenti provenienti da cittadini polacchi e trasferiti sul conto corrente del partito non può superare 19.755 zł. La stessa somma può essere conferita al Fondo elettorale del partito.

Secondo il Tribunale costituzionale, garantire la chiarezza e la trasparenza in questo ambito è una condizione indispensabile delle elezioni in uno Stato democratico di diritto». La suddetta sentenza del Tribunale costituzionale sembra aver dissipato i dubbi della dottrina che sosteneva che tale modalità di pagamento tendeva a favorire i detentori di conti bancari e carte di credito³⁵.

Particolare attenzione deve essere dedicata all'analisi della disciplina dei sussidi e sovvenzioni, contenuta nella legge del 1997 (nel testo ad oggi vigente), come fonti del finanziamento delle attività dei partiti politici. La riforma del 12 aprile 2001, di cui si è già parlato, sostituendo alcune fonti di finanziamento, ha introdotto una sovvenzione statale per le attività individuate dallo Statuto di partito (art. 28). Questa sovvenzione spetta ai partiti che alle elezioni per il *Sejm* hanno partecipato non in coalizione e hanno raggiunto una soglia pari ad almeno il 3% dei voti validi oppure hanno creato una coalizione, la quale ha conseguito almeno il 6% dei voti validi; ciò significa che la sovvenzione spetta anche ai partiti che si sono attestati su una soglia elettorale inferiore a quella del 5% prevista dalla legge elettorale per partecipare alla ripartizione dei seggi nel *Sejm*. Attualmente, l'ammontare della sovvenzione è determinata «secondo il principio della graduale decrescenza, in proporzione al numero totale dei voti validi (concessi) alle liste dei candidati deputati del singolo partito o della singola coalizione, suddivisi per il numero di voti corrispondente ai vari compartimenti/intervalli definiti come una percentuale, secondo la formula definita dalla legge» (art. 29). A ciascun intervallo nel numero di voti, definito in percentuale dalla legge, corrisponde un certo ammontare di risorse (ad esempio, nell'intervallo più basso fino al 5%, a ciascun voto è assegnato un ammontare di risorse pari a 11 *złoty* 53 *groszy*, mentre nell'intervallo superiore al 30% l'importo riconosciuto è pari a 1 *złoty* 73 *groszy*).

La sovvenzione viene erogata nel corso del periodo di quattro anni della legislatura del *Sejm* e viene pagata con cadenza annuale. Ovviamente, la legge stabilisce in quali casi il partito perde il diritto alla sovvenzione e determina il modo di liquidare la sovvenzione nel caso in cui venga conclusa anticipatamente la legislatura del *Sejm* o in cui il partito si scioglia (v. l'art. 32 e l'art. 45).

Indubbiamente, il sovvenzionamento delle attività dei partiti tramite le risorse pubbliche privilegia i partiti che partecipano alle elezioni per il *Sejm*, oltre che i partiti di medie e grandi dimensioni, il che impedisce una "dissipazione" delle sovvenzioni

³⁵ V. la sentenza del Tribunale Costituzionale del 13 luglio 2004 (PZU/03, OTK-A 2004, n. 7, p. 64). Anche la giurisprudenza della Corte suprema, in quanto orientata a consentire la raccolta dei mezzi monetari soltanto mediante conti bancari, sottolinea che la disposizione ha un carattere *ius cogens*, e quindi ciascuna sua violazione, a prescindere dalla quota che rimane fuori dallo scambio tramite banca e ad eccezione delle quote d'adesione, deve far scattare le sanzioni definite dalla legge.

fra partiti effimeri, creati *ad hoc* appena prima delle elezioni³⁶. Inoltre, si ritiene che il modo del sovvenzionamento «dovrebbe avere impatto sulla razionalizzazione degli atteggiamenti degli elettori, i quali non dovrebbero “sprecare” i propri voti per i partiti che non solo non hanno opportunità di ottenere un seggio nel *Sejm* (si veda la soglia del 5%), ma neanche di accedere alla sovvenzione»³⁷.

Il sussidio, il secondo tipo di finanziamento pubblico proveniente dal patrimonio dello Stato, è regolato dalle disposizioni delle leggi elettorali e non da quelle della legge sui partiti politici. L’inserimento nelle leggi elettorali è legato al fatto che questi sussidi sono sussidi individuali conferiti per la partecipazione alle elezioni e il rimborso delle spese sostenute. Tale inserimento implica che la legge sui partiti politici è priva di una regolamentazione complessa delle fonti del finanziamento dei partiti politici.

Il sussidio individuale spetta soltanto ai partiti che nelle elezioni hanno ottenuto almeno un seggio al *Sejm*, al Senato o al Parlamento europeo³⁸. L’ammontare del sussidio è calcolato secondo le formule stabilite dalla legge, ma di norma tale ammontare non può superare le spese sostenute dai partiti per fini elettorali.

Il diritto al sussidio è correlato all’obbligo del rendiconto finanziario delle entrate e delle uscite, il quale deve essere presentato alle autorità preposte, entro il termine stabilito dalla legge. Non presentare il rendiconto priva del diritto al sussidio e alla sovvenzione, previsto dalla legge sui partiti politici. Il rigetto da parte delle autorità preposte genera la riduzione dell’ammontare del sussidio e della sovvenzione; la legge elenca tassativamente i motivi del rigetto: raccogliere i mezzi finanziari da fonti illecite, impiegare le risorse per spese successive alle elezioni, e così via.

L’obbligo della pubblicità nel finanziamento ai partiti è soggetto ai controlli, effettuati dalle autorità statali attraverso gli organi competenti (in particolare i giudici), nonché i cittadini (l’opinione pubblica). L’organo statale, con le competenze specifiche relative al controllo del finanziamento dei partiti, è la Commissione elettorale di Stato. I partiti politici sono obbligati a presentare ogni anno alla Commissione i seguenti documenti:

1) l’“informazione” finanziaria sull’ammontare delle sovvenzioni ottenute e le corrispondenti spese, presentata insieme al giudizio e al rapporto del revisore contabile indicato dalla Commissione (art. 34 della legge);

³⁶ Si veda M. CHMAJ, *Status środków otrzymanych przez partie politycznej budżetu*, in *Subwencje z budżetu państwa dla partii politycznych. Jawność i kontrola*, Instytutu Spraw Politycznych Warszawa, 2008, p. 18.

³⁷ M. CHMAJ, *op. cit.*, p. 18.

³⁸ V. l’art. 128 della legge elettorale per il *Sejm* ed il Senato e l’art. 100 della legge elettorale per il Parlamento europeo del 23 gennaio 2004 (Gazzetta ufficiale polacca – *Dz. U.*, n. 25, p. 219, e successive modificazioni).

2) il “rendiconto” sulla provenienza delle entrate, inclusi i prestiti bancari e le modalità e condizioni dei prestiti, e anche le spese sostenute a valere sul Fondo elettorale (art. 38 della legge).

Dalle suddette osservazioni risulta che la questione della trasparenza/pubblicità del finanziamento dei partiti è stata limitata al monitoraggio delle entrate dei mezzi finanziari, mentre la trasparenza/ pubblicità delle spese è solo parziale: essa riguarda infatti solo alcune delle spese sostenute per le attività previste nello Statuto (spese coperte dalla sovvenzione e spese sostenute per fini elettorali, spese coperte con il fondo elettorale). La dottrina sostiene che la trasparenza delle finanze dovrebbe riguardare anche le spese, ma tale rilievo non convince del tutto, in quanto determinerebbe un’ingerenza statale eccessiva (sproporzionata rispetto alla finalità) nelle attività del soggetto di diritto pubblico separato dal sistema delle autorità statali³⁹. La portata del controllo sulla gestione finanziaria è limitata, a mio parere giustamente, al controllo dei redditi dei partiti, ovvero alla capacità della raccolta dei mezzi finanziari dalle fonti definite dalla legge, nonché al controllo delle spese, coperte con risorse provenienti dal patrimonio dello Stato (sovvenzioni e sussidi che entrano nel conto del Fondo elettorale).

La Commissione elettorale di Stato, esaminando l’“informazione” e il “rendiconto” può: accettarli senza obiezioni; accettarli indicando i profili da integrare; rigettare un’“informazione” o un “rendiconto”. Le condizioni del rigetto sono tassativamente elencate dalla legge, e quindi sostanzialmente non prevedono un potere discrezionale della Commissione per quanto riguarda la possibilità di decidere se la violazione della disposizione è abbastanza grave per applicare il rimedio più severo, ossia quello del rigetto dell’“informazione” o del “rendiconto” (che provoca la perdita del diritto alla sovvenzione). Nel caso in cui un’“informazione” non sia presentata entro il termine stabilito oppure sia rigettata (dopo un eventuale ricorso alla Corte suprema), il partito perde il diritto alla sovvenzione nel successivo anno solare; in caso di rigetto del “rendiconto”, il partito perde il diritto alla sovvenzione nei successivi tre anni. Nel caso in cui il partito non sottoponga il “rendiconto”, la Commissione elettorale di Stato ha l’obbligo di fare ricorso alla Corte competente a tenere il registro, chiedendo di eliminare il partito politico dal registro dei partiti⁴⁰.

³⁹ Ai sensi dell’art. 6, «i partiti politici non possono svolgere attività riservate dalle legge alle autorità del potere pubblico o sostituire tali autorità nello svolgimento delle loro attività». Come annota M. Granat nel commento all’art. 6 della legge in *Ustawa o partiach*, op. cit., p. 44, la suddetta disposizione può costituire la base per l’introduzione di un divieto di adesione ad un partito per i soggetti titolari di determinati incarichi statali.

⁴⁰ Nel primo anno di vigenza della legge di modifica della legge sui partiti politici, la Commissione elettorale di Stato ha chiesto di eliminare dal registro 36 partiti politici, mentre nel periodo 2005–2008 i ricorsi erano concernenti a 40 partiti.

In totale, negli anni 2001–2008⁴¹, la Commissione elettorale di Stato ha esaminato 58 informazioni, rigettandone una, e 555 resoconti, rigettandone 107.

La Corte Suprema, come la Corte d'appello, ha esaminato in totale 47 ricorsi riguardanti le decisioni della Commissione che respingevano i rendiconti; tra tutti i ricorsi esaminati, solo due sono stati considerati fondati⁴².

(Dati più dettagliati sulle informazioni e i rendiconti negli anni 2001–2008 sono presentate dalle tabelle n. 5 e n. 6 a fine testo).

4. Le entrate dei partiti nel periodo 2005-2009

Le entrate dei partiti politici sono pubblicate annualmente nel rendiconto presentato alla Commissione elettorale di Stato entro e non oltre la fine del primo trimestre dell'anno successivo. I rendiconti sono redatti conformemente al modello individuato nell'atto esecutivo del Ministro delle finanze⁴³, in base alla legge di delega.

Nel rendiconto il partito politico evidenzia tutte le fonti da cui ha attinto le risorse, incluse anche quelle previste dall'art. 24, commi 1, 4 e 7 della legge. Il rendiconto deve evidenziare anche le entrate e le spese del fondo elettorale, il fondo permanente che ciascun partito politico deve costituire al fine di finanziare la propria partecipazione alle elezioni (v. l'art. 35 della legge).

(I dati sui redditi di alcuni partiti politici, elaborati in base ai predetti rendiconti, sono esposti nelle tabelle a fine testo).

Dai dati riguardanti le fonti del finanziamento risulta chiaramente che i mezzi pubblici, ovvero le sovvenzioni e i sussidi, rappresentano la principale fonte dei redditi/entrate monetarie nel periodo 2005–2009. Per quasi tutti i partiti, i finanziamenti pubblici costituiscono più del 60% delle entrate: si passa dal 66,3% nel caso dell'Alleanza della Sinistra Democratica fino al 93,6% per quanto riguarda il Partito Nazionale dei Pensionati. L'indice più basso riguarda le entrate del Partito Popolare Polacco (35,2%), ma tale dato è determinato solo dalla perdita del diritto alla sovvenzione negli anni 2005–2007, provocata dal rigetto del rendiconto del partito.

⁴¹ Informazioni e sovvenzioni per il 2009 sono oggetto di analisi davanti alla Commissione elettorale di Stato.

⁴² I dati sono accessibili al sito internet www.pkw.gov.pl.

⁴³ Tale atto è il provvedimento del Ministro delle Finanze del 18 febbraio 2003 in materia di rendiconto sulle fonti di raccolta dei mezzi finanziari (Gazzetta ufficiale polacca, Dz. U., n. 33, p. 269).

Occorre notare che la percentuale delle entrate provenienti dalle quote d'iscrizione/adesione è minima (tranne che per l'Unione del Lavoro), anche se le quote sono considerate la forma più auspicabile del finanziamento proprio dei partiti, che rende il partito indipendente da influenze esterne. In pratica, tuttavia, risulta che le quote di adesione diventano mezzi di sussistenza sempre meno efficienti, non solo in Polonia. Si ritiene che tale situazione sia generata dalla scomparsa dei partiti di massa i quali, avendo molti membri, potevano essere sostenuti da un elevato numero di quote e di donazioni. I partiti polacchi senz'altro non appartengono alla categoria dei partiti di massa, anche se mancano dati ufficiali relativi al numero dei loro aderenti. A causa della loro struttura organizzativa e del rispettivo raggio d'influenza, essi si trasformano piuttosto in partiti di tipo parlamentare, ovvero partiti organizzati su base territoriale, di carattere nazionale e con un debole legame con i gruppi sociali o professionali.

Se la potenza del partito dovesse essere definita in base all'importo delle donazioni al medesimo erogate (oltre alle sovvenzioni e ai sussidi), la precedenza spetterebbe indubbiamente alla Piattaforma Civica, il cui indice delle donazioni ha raggiunto la percentuale dell'89,3% del totale delle entrate nel 2005, anche se nel periodo 2005-2009 le donazioni rispetto al partito costituivano ormai soltanto il 24,1% del totale delle entrate. L'indice più alto in quel periodo è stato registrato dal Partito Democratico (28,8%), seguito dall'Alleanza della Sinistra Democratica con un indice pari al 23,9%. La donazione dovrebbe rappresentare una forma privilegiata del sostegno ai partiti, una forma libera e disinteressata. La prassi evidenzia che i partiti "vendono" i posti nelle liste elettorali sia ai propri aderenti che ai propri sostenitori. Spesso tali comportamenti rappresentano una manifestazione della pratica di imporre tasse sugli aderenti e sostenitori.

L'effetto negativo generato da tale fenomeno è la progressiva politicizzazione delle varie funzioni e degli incarichi negli enti pubblici e nelle istituzioni ad essi collegate, ove il criterio delle competenze della persona non conta, ma conta la sua lealtà nei confronti del partito⁴⁴.

Le entrate minime dei partiti costituiscono flussi patrimoniali ottenuti in seguito alla vendita di elementi del patrimonio. In Polonia i partiti politici di regola non hanno un grande patrimonio solido, perché la maggioranza dei partiti esiste da una decina di anni, ad eccezione del Partito Popolare Polacco [PSL] e dell'Alleanza Democratica, i quali hanno conservato la maggior parte degli immobili ottenuti nel periodo della Repubblica Popolare.

Alla luce dei suddetti dati, si può constatare che il nuovo sistema del finanziamento dei partiti ha invertito il rapporto tra le diverse entrate del partito, finendo con il gravare quasi interamente sul bilancio dello Stato; il che in modo indiretto genera un

⁴⁴ Per maggiori informazioni, si veda M. CHMAJ, *Finansowanie*, op. cit., p. 167 ss.

aumento dei costi del funzionamento dei partiti e dello svolgimento delle campagne elettorali. La continuità del finanziamento pubblico genera la scomparsa della generosità privata e pubblica, in forma di quote di adesione e di contributi (donazioni) provenienti dai cittadini.

Coloro che si oppongono a tale soluzione sottolineano che il finanziamento pubblico dei partiti politici può generare un rischio per le procedure democratiche, può ledere il principio di pari opportunità della competizione elettorale, oltre che “ossificare” il presente sistema partitico. Queste preoccupazioni e obiezioni emergono con una certa evidenza quando si considerino i risultati delle successive elezioni, cui partecipano nella ripartizione dei seggi gli stessi partiti politici e gli aventi diritto a ricevere sussidi e sovvenzioni.

L'aspetto positivo è rappresentato indubbiamente dalla maggiore trasparenza del finanziamento della politica e dal consolidamento di un sempre più efficiente controllo sulle finanze dei partiti.

Una valutazione delle nuove soluzioni consolidate in questo ambito di attività richiede, a mio parere, un lavoro di lungo periodo che contempi un'analisi interdisciplinare (attenta alle scienze giuridiche, alla sociologia, alla psicologia sociale). La diffusione dei casi di finanziamento illecito conferma la consapevolezza che anche le democrazie ben sviluppate hanno bisogno di misure efficaci per combattere i sempre più sofisticati metodi di corruzione politica.

Una nuova sfida è rappresentata dal consolidamento dei partiti europei e dalla possibilità per i partiti nazionali di usufruire del sostegno (anche finanziario) di quelli europei.

Le prossime riforme della normativa polacca, a mio parere, dovrebbero valutare attentamente la norma che consente ai cittadini dell'Unione Europea, residenti in Polonia ma privi della cittadinanza polacca, titolari del diritto di candidarsi per il Parlamento europeo e per i consigli comunali, di iscriversi nella lista elettorale di partito, vietando loro tuttavia al contempo di sostenere il proprio partito con una contribuzione.

5. Conclusioni

«In generale, la legislazione polacca relativa al finanziamento della politica presenta un buon livello e in gran parte è conforme alle disposizioni della Raccomandazione R (2003) 4 del Comitato dei Ministri Zalecenia (2003/4) sulle Regole comuni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti politici e nelle campagne elettorali. Nel corso degli ultimi anni, la Polonia ha fatto significativi progressi verso una maggiore trasparenza nel finanziamento della politica. I componenti essenziali di tale sistema sono il finanziamento pubblico dei partiti politici, una restrittiva normazione del finanziamento privato e il complesso degli obblighi relativi alla presentazione dei re-

soconti, i quali gravano sui partiti e sui comitati elettorali. (...) Tuttavia il principale difetto è la mancanza di un effettivo controllo (del finanziamento della politica), che dovrebbe comportare le attività che vadano oltre ad un formale esame della informazioni che sono state diffuse. Anche se la Commissione elettorale di Stato può essere considerata un autonomo e diligente organo di controllo, la medesima avrebbe bisogno di acquisire altre competenze e risorse, al fine di individuare pratiche illecite e casi di elusione dei principi di trasparenza».

Il frammento citato proviene dal Rapporto di valutazione GRECO (Gruppo di Stati contro la Corruzione presso il Consiglio d'Europa), presentato dopo il controllo effettuato in Polonia nei giorni 23–27 giugno 2008⁴⁵.

I risultati e le raccomandazioni del Rapporto GRECO si sovrappongono per larga parte con le osservazioni e le proposte di modifica della legislazione polacca (nella disciplina relativa al finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali), le quali provengono dalle autorità elettorali (ovvero dalla Commissione elettorale di Stato, dai commissari elettorali e anche dall'apparato burocratico, ovvero l'Ufficio elettorale di Stato).

Queste indicazioni sono coerenti con le conclusioni degli esperti che si occupano professionalmente delle problematiche relative alla presenza del denaro in politica e coincidono con le raccomandazioni espresse dalle NGOs (soprattutto *Fundacja im. S. Batorego* e l'Istituto degli Affari Pubblici).

Le proposte di modifica sono state già attuate in larga misura con le leggi elettorali. La legge di modifica della legge sull'elezione del Presidente dalla Repubblica, adottata il 19 novembre 2009, ha apportato altre disposizioni volte ad armonizzare le norme sul finanziamento delle campagne elettorali con gli standard stabiliti dalla legge sui partiti politici e dalle altre leggi elettorali, introducendo meccanismi volti a consentire una migliore individuazione e divulgazione delle irregolarità. Fra le modifiche apportate alla legge elettorale sull'elezione del Presidente, alla legge elettorale per le autonomie locali, alla legge elettorale sull'elezione diretta dei sindaci, alla legge sui partiti politici, rivestono particolare importanza per la trasparenza ed affidabilità del finanziamento delle campagne elettorali le disposizioni che impongono obblighi nei confronti dei seguenti soggetti:

⁴⁵ V. *Third Evaluation Round. Evaluation Report on Poland on transparency of party funding*, rapporto adottato da GRECO nel corso del suo 40th Plenary Meeting, svoltosi a Strasburgo dall'1 al 5 dicembre 2008 (www.coe.int/greco).

a) gli organi della pubblica amministrazione, che sono chiamati a partecipare ai lavori delle autorità elettorali cui è stato presentato un resoconto finanziario (su loro richiesta), ai fini dell'esame di tale resoconto,

b) le autorità preposte al controllo, alla revisione contabile e alle ispezioni, che operano nell'ambito della pubblica amministrazione (sia quella di governo che quella locale), che sono tenute a fornire all'organo cui è stato presentato il rendiconto finanziario (su sua richiesta), i risultati finali dei procedimenti di controllo effettuati da quelle autorità.

Le norme di cui sopra sostituiscono le norme "soft" finora vigenti, le quali consentivano agli organi che esaminavano i resoconti dei comitati elettorali di richiedere assistenza ai competenti organi della pubblica amministrazione statale. Esse indubbiamente contribuiscono a rafforzare le competenze di controllo degli organi elettorali; le autorità statali sono, infatti, soggette ad un vero e proprio dovere giuridico di assistenza, che include l'obbligo di condividere le informazioni in loro possesso nel caso in cui l'organo elettorale assuma che tali informazioni sono indispensabili per l'esame dei rendiconti finanziari. Si può affermare che la nuova regolamentazione permette agli organi elettorali di esaminare in modo più approfondito le informazioni contenute nei rendiconti finanziari dei comitati elettorali.

È passata una decade da quando sono in vigore le suddette regole sul finanziamento della politica, un periodo sufficientemente lungo per poter valutare come tali norme funzionano nelle prassi e per poter formulare considerazioni *de lege lata* e *de lege ferenda*. Questo dovrebbe essere un compito congiunto dei rappresentanti della scienza e della politica, delle NGOs e degli esponenti delle autorità statali preposti al controllo nei confronti dei partiti politici.

Kazimierz Wojciech Czaplicki. Presidente dell'Ufficio nazionale delle elezioni di Varsavia.

Streszczenie

Artykuł dotyczy problematyki finansowania partii politycznych w Polsce na tle rozwiązań prawnych oraz ich efektywności w praktyce działania partii politycznej. Autor przedstawia proces regulacji systemu finansów partii, w tym zwłaszcza w kontekście Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która w artykule 11 ustanawia zasadę wolności tworzenia i działania partii politycznych, ale też i zasadę jawności finansowania partii. Lata 90-te charakteryzowała początkowo, w związku z głęboką transformacją ustroju państwowego, liberalizacja systemu politycznego przekładająca się na nader lakoniczne regulacje prawne ustawy o partiach politycznych (ustawa z dnia 28 lipca 1990 r.), co sprzyjało tworzeniu licznych partii politycznych, z których wiele nie uczestniczyło w życiu publicznym. Brak prawnych reguł finansowania polityki prowadził do negatywnych zjawisk na styku partia polityczna – biznes. W związku z tym podjęto prace nad nowym unormowaniem statusu partii w życiu publicznym, w tym poddania ściśle określonego reżimowi zasady finansowania działalności partyjnej. Dotyczy to przede wszystkim źródeł pozyskiwania przez partie środków na swą działalność statutową, które nowa ustawa (z dnia 27 czerwca 1997 r.), wielokrotnie już zmieniana, wymienia enumeratywnie. Z przepisów tych wynika, że partia polityczna nie może prowadzić żadnej działalności gospodarczej, ani też pozyskiwać środków od przedsiębiorców oraz od osób prawnych. Źródła pozyskiwania dozwolonych środków poddawane są kontroli społecznej (publikacja sprawozdań) oraz kontroli instytucjonalnej.

Na tle ustawowych regulacji autor wskazuje źródła dochodów partyjnych w praktyce, z których wynika, iż partie osiągające wyniki wyborcze na pewnym ustawowo określonym poziomie, mają gwarantowane dochody pochodzące z budżetu państwa (dotacje i subwencje); są one głównym i niemal jedynym źródłem zasilania polityki. Powoduje to jednak negatywne zjawisko petryfikacji istniejącego układu politycznego, podziału partii na dwie grupy: subwencjonowane” i „pozostałe”, z której przejście do grupy pierwszej jest niema niemożliwe. W konkluzji autor zwraca uwagę na konieczność prowadzenia pogłębionych analiz systemu finansowania polityki i jego wpływu na zachowanie zasady równych szans partii w krajowej działalności publicznej. Nowym też wyzwaniem, wynikającym z udziału Polski w strukturach europejskich będzie niewątpliwie uregulowanie w ustawodawstwie krajowym zagadnienia finansowania partii w charakterze ponadnarodowym.

Abstract

The article describes the matter of financing political parties in Poland against the backdrop of legal solutions and their effectiveness in the practice of political party activities. The Author presents the regulatory process of the system of financing parties, including in particular the context of Poland's Constitution, which stipulates in Article 11 the freedom to create political parties and their freedom of activities, as well as the rule of openness in party financing. Pursuant to deep systemic transformation of the State, the nineties brought the liberalisation of Poland's political system, which translated into very vague provisions of the law on political parties (the law of 28 July 1990). This, in turn, was conducive to the establishment of numerous political parties, many of which did not participate in public life. The lack of legal rules governing the funding of politics resulted in the appearance of a number of negative phenomena on the interface between the political parties and business circles. Pursuant to the above, works have been undertaken on new legislation on the status of political parties in public life, including the subjection to a certain regime of the rules governing the financing of political activities. The above applies mainly to the sources of financing by the parties of their statutory activities, an enumerative specification of which was presented in the new law (of 27 June 1997) and numerous amendments thereto. According to the provisions of said law, political parties are not allowed to run any business activities, nor to acquire any assets from business persons or legal persons. The sources of any legally acceptable assets are subject to social control (publication of reports) and institutional control.

Basing upon national legislation, the Author presents the sources of party income applied in practice, drawing a conclusion that parties which manage to reach a certain, pre-determined election result are guaranteed income from the State Budget (subsidies and grants); Such subsidies and grants are the main and practically only source of financing politics. This, however, results in a negative phenomenon of petrification of the existing political system, and division of parties into two distinct groups: those subsidised and "other", with the passage from the "others" to the subsidised group made virtually impossible. The Author notes in conclusion the need to run in-depth analyses of the financing system of political parties and its impact upon the maintenance of the rule of equal chances of parties in domestic politics. The adoption by national legislation of provisions governing the financing of supra-national parties will doubtless become a new challenge, ensuing from Poland's presence in European structures.

Elenco delle Tabelle

Tabella 1. Ammontare delle sovvenzioni per il finanziamento delle attività definite dallo statuto a disposizione dei partiti politici nel periodo 2006-2007 (fonte: Ufficio elettorale di Stato)

Ammontare delle sovvenzioni per il finanziamento delle attività definite dallo statuto a disposizione dei partiti politici nel periodo 2006-2007		
Nome del partito	Sovvenzione per il 2006 (zł)	Sovvenzione per il 2007 (zł)
Diritto e Giustizia <i>(Prawo i Sprawiedliwość)</i>	24 022 896,00	24 022 896,00
Piattaforma Civica <i>(Platforma Obywatelska RP)</i>	22 566 046,00	22 566 046,00
Autodifesa della Repubblica Polacca <i>(Samoobrona RP)</i>	12 768 664,00	12 768 664,00
Alleanza della Sinistra Democratica <i>(Sojusz Lewicy Demokratycznej)</i>	12 676 961,00	12 676 961,00
Lega delle Famiglie Polacche <i>(Liga Polskich Rodzin)</i>	9 427 806,00	9 427 806,00
Partito Democratico Polacco <i>(Polskie Stronnictwo Ludowe)</i>	8 396 348,00	8 396 348,00
Socialdemocrazia Polacca <i>(Socjaldemokracja Polska)</i>	4 975 085,00	4 975 085,00
In totale	94 833 806,00	94 833 806,00

Tabella 2. Informazioni sull'ammontare delle sovvenzioni per il finanziamento delle attività definite dallo statuto spettante ai partiti politici nel periodo 2008-2010 (fonte: Ufficio elettorale di Stato)

Nome del partito	Ammontare della sovvenzione nel 2008 (zł)♦	Ammontare della sovvenzione nel 2009 r.** (zł)♦	Ammontare (stima) della sovvenzione nel 2010 r.** (zł)♦
Piattaforma Civica	37 966 470,31	40 430 797,40	40 430 797,40
Diritto e Giustizia	35 508 066,85	37 805 465,31	37 805 465,31
Partito Popolare Polacco	14 201 375,95	15 119 448,77	15 119 448,77
Alleanza della Sinistra Democratica*	13 515 020,02	14 388 733,69	14 388 733,69
Socialdemocrazia Polacca*	3 329 787,54	3 545 050,33	3 545 050,33
Partito Democratico *	2 252 503,34	2 398 122,29	2 398 122,29
Unione del Lavoro *	489 674,64	521 330,94	521 330,94
In totale	107 262 898,65	114 208 948,73	114 208 948,73

* L'ammontare della sovvenzione è stato determinato sulla base della divisione dell'ammontare totale della sovvenzione che spettava alla Coalizione elettorale Sinistra e Democratici composta da quattro partiti, secondo le proporzioni definite nell'accordo di coalizione (Alleanza della Sinistra Democratica [SLD] 69%, Socialdemocrazia Polacca [SDPL] 17%, Partito Democratico [PD] 11,5%, Unione del Lavoro [UP] 2,5%)

** Dal 1 gennaio 2009, l'ammontare della sovvenzione riconosciuta per ogni voto, prevista dall'art. 29, comma 1 della legge del 27 giugno 1997 sui partiti politici (Gazzetta ufficiale polacca, Dz. U. Z, 2001 r., n. 79, p. 857, e successive modificazioni) è stato aumentato dal provvedimento del Ministro delle Finanze dal 7 novembre 2008 (Dz. U., n. 207, p. 1301).

Tabella 3. Ammontare del sussidio individuale spettante ai partiti politici e ai comitati, i quali hanno ottenuto seggi nel Sejm e nel Senato alle elezioni politiche del 21 ottobre 2007 (fonte: Ufficio elettorale di Stato)

Comitati elettorali - partiti politici		Seggi	Spese elettorali	Sussidio soggettivo ¹
Partiti politici	Piattaforma Civica	269	29 427 920,77	29 427 920,77
	Diritto e Giustizia	205	28 285 522,00	28 285 522,00
	<i>Polskie Stronnictwo Ludowe</i>	31	28 622 084,90	6 239 731,85
Coalizione elettorale	Coalizione Sinistra e Democratici (SLD+SDPL+PD+UP) ²	53	26 114 878,08	10 667 928,64
	Alleanza della Sinistra Democratica (SLD) (69%)			7 360 870,76
	Socialdemocrazia <i>Polska</i> (17%)			1 813 547,87
	Partito Democratico <i>Partia</i> (SDPL) (11,5%)			1 226 811,79
	Unione del Lavoro (UP) (2,5%)			266 698,22
Comitati elettorali degli elettori	Comitato "Minoranza Tedesca"	1	217 230,78	201 281,67
	Comitati " <i>Cimoszewicz do Senatu</i> "	1	50 100,03	50 100,03
In totale			112 717 736,56	74 872 484,96

Tabella 4. Ammontare del sussidio individuale spettante ai partiti politici che hanno ottenuto seggi nel Parlamento europeo nelle elezioni del 7 giugno 2009 (fonte: Ufficio elettorale di Stato)

Comitati elettorali - partiti politici		Numero dei seggi ottenuti	Spese elettorali (zł)	Ammontare del sussidio individuale (zł) ³
Partiti politici	Piattaforma Civica	25	9 587 834,75	3 748 648,00
	Diritto e Giustizia	15	10 349 887,00	2 249 188,80
	<i>Polskie Stronnictwo Ludowe</i>	3	10 017 653,13	449 837,76
Coalizione elettorale	Alleanza della Sinistra Democratica (SLD) - Unione del Lavoro (UP) ⁴	7	7 040 149,97	1 049 621,44
	Alleanza della Sinistra Democratica (SLD) (90%)			944 659,30
	Unione del Lavoro (UP) (10%)			104 962,15
In totale				7 497 296,01

¹ L'ammontare del sussidio individuale per ogni seggio ottenuto è pari a 201 281,67 zł. Tale importo è l'esito della divisione della somma delle spese dei comitati elettorali. Il sussidio non può superare le spese sostenute per la campagna elettorale.

² L'ammontare del sussidio individuale, che spetta ad un partito in coalizione, viene calcolato in proporzione, la quale è prevista nell'accordo di coalizione.

³ Il sussidio soggettivo per un seggio è pari 149 945,92 zł. Il sussidio non può superare il totale delle spese sostenute per la campagna elettorale.

⁴ Il sussidio soggettivo che spetta alla coalizione viene diviso tra i partiti che la formano, secondo le proporzioni definite nell'accordo costitutivo la coalizione elettorale.

Tabella 5. Prospetto generale sulla campagna dei finanziamenti (comprese le informazioni sui prestiti bancari e le loro condizioni) e sulle spese elettorali sostenute dal Fondo elettorale nell'anno solare precedente (fonte: Ufficio elettorale di Stato)

Anno	Numero dei partiti politici	Numero dei rendiconti presentati			Decisioni della Commissione elettorale di Stato				Ricorsi riguardanti decisioni della Commissione elettorale di Stato			N. dei partiti che non hanno presentato rendiconti entro il termine di legge	N. delle domande di cancellazione del partito dal registro
		entro il termine di legge	dopo il termine di legge	in totale	resoconti accettati senza obiezioni	resoconti accettati con obiezioni	resoconti rigettati	in totale	esperiti	accettati	rigettati		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2001	87	47	4	51	16	0	35	51	11	0	11	40	36
2002	73	58	7	65	38	13	14	65	6	1	5	15	13
2003	87	59	1	60	43	5	12	60	7	0	7	28	19
2004	91	76	3	79	64	8	7	79	3	0	3	15	13
2005	88	70	7	77	49	12	16	77	10	0	10	18	16
2006	82	70	1	71	52	12	8	72	4	1	3	12	12
2007	83	75	0	75	55	13	9	77	4	0	4	8	8
2008	81	77	0	77	59	15	6	80	2	0	2	4	4
2009	81	74	0	74									
In totale		606	23	629	376	78	107	561	47	2	45	140	121

Note:

Le decisioni della Commissione elettorale di Stato riguardano anche le decisioni sui rendiconti presentati dai partiti che sono stati cancellati dal registro nel corso dell'anno, e che quindi non sono state prese in considerazione nella colonna 2. Il numero delle domande di cancellazione dal registro è più basso del numero dei partiti che non hanno presentato i rendiconti entro il termine di legge, perché alcuni sono stati già cancellati per motivi diversi.

Tabella 6. Informazioni finanziarie sulle sovvenzioni erogate e sulle relative spese (fonte: Ufficio elettorale di Stato)

Anno	Numero dei partiti che usufruivano delle sovvenzioni	Numero delle informazioni presentate	Decisioni della Commissione elettorale di Stato		
			Informazioni accettate senza obiezioni	Informazioni accettate con indicazione di irregolarità	Informazioni rigettate
2001	-	-	-	-	-
2002	10	10	8	2	0
2003	10	10	6	4	0
2004	7	7	4	3	0
2005	6	6	4	2	0
2006	9	9	7	2	0
2007	7	7	2	4	1*
2008	9	9	5	4	0
2009	7				

* Il ricorso alla Corte Suprema non è stato esperito

Tabella 7. Entrate dei partiti politici nel 2005

Partito politico	Sovvenzione		Sussidi		Quote d'adesione		Donazioni			Patrimoniali		Altri		In totale		Prestiti
	Tys.zl	%	Tys.zl	%	Tys.zl	%	Conto corrente	Fondo elettorale	Totale	Tys.zl	%	Tys.zl	%	Tys.zl	%	
Partito Nazionale dei pensionati	1 973	100%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1973	0
Lega delle Famiglie Polacche	8 612	74,3%	1202	10,4%	172	1,5%	53	0,5%	1368	11,8%	0	0,0%	236	2,0%	11590	8000
Partito democratico	4 041	51,3%	557	7,1%	235	3,0%	947	12,0%	2086	26,5%	3033	38,5%	0	0,0%	7879	2000
Piattaforma Civica	0	0,0%	1768	7,2%	827	3,4%	1230	5,0%	20611	84,3%	21841	89,3%	0	0,0%	24453	19800
Partito Popolare Polacco	0	0,0%	464	0,6%	197	0,3%	683	0,9%	4392	5,7%	5075	6,6%	71230	92,5%	76966	0
Diritto e Giustizia	11 196	50,5%	811	3,7%	569	2,6%	150	0,7%	8995	40,6%	9145	41,2%	0	0,0%	22182	19700
Autodifesa della repubblica Polacca	11 547	65,5%	695	3,9%	23	0,1%	829	4,7%	4522	25,6%	5351	30,3%	0	0,0%	17636	33400
Socialdemocrazia Polacca	0	0,0%	0	0,0%	310	10,7%	0	0,0%	2579	89,3%	2579	89,3%	0	0,0%	2889	7700
Alleanza della Sinistra democratica	21 989	57,8%	0	0,0%	4133	10,9%	1991	5,2%	9341	29,8%	11332	29,8%	0	0,0%	38019	0
Unione del Lavoro	0	0,0%	64	20,6%	208	66,9%	14	4,5%	0	4,5%	14	4,5%	0	0,0%	25	311

Tabella 8. Entrate dei partiti politici nel periodo 2005-2009

2005-2009																		
Partito politico	Sovvenzione		Sussidi		Quote d'adesione		Donazioni				Patrimoniali		Altri		In totale		Presiditi	
	Tys.zł	%	Tys.zł	%	Tys.zł	%	Conto corrente	Fondo elettorale	Totale	Tys.zł	%	Tys.zł	%	Tys.zł	%	Tys.zł		%
Partito Nazionale dei pensionati	2466	93,6%	0	0,0%	0	0,0%	60	2,3%	94	3,6%	154	5,8%	0	0,0%	15	0,6%	2 635	245
Lega delle Famiglie Polacche	29 621	66,4%	11 201	25,1%	305	0,7%	148	0,3%	3 011	6,8%	3 159	7,1%	0	0,0%	309	0,7%	44 595	14 500
Partito democratico	9 102	57,4%	1 785	11,3%	385	2,4%	1 400	8,8%	3 169	20,0%	4 569	28,8%	0	0,0%	18	0,15	15 859	3 750
Piattaforma Civica	113 422	47,6%	58 386	24,5%	4 337	1,8%	5 355	2,2%	52 017	21,8%	57 372	24,1%	0	0,0%	4 787	2,0%	238 304	34 800
Partito Popolare Polacco	423 33	26,8%	13 289	8,4%	379	0,2%	3 3316	2,1%	11 965	7,6%	15 281	9,7%	85492	54,2%	1 013	0,6%	157 787	18 090
Diritto e Giustizia	125 903	56,7%	59 132	26,7%	4 727	2,1%	900	0,4%	30 169	13,6%	31 069	14,0%	0	0,0%	1 040	0,5%	221 871	41 700
Autodifesa della repubblica Polacca	39 971	62,1%	15 084	23,4%	267	0,4%	1 329	2,1%	7 556	11,7%	8 885	13,8%	0	0,0%	147	0,2%	64 354	33 400
Socialdemocrazia Polacca	15 938	71,5%	1 815	8,1%	630	2,8%	181	0,8%	3 710	16,6%	3 891	17,5%	0	0,0%	9	0,0%	22 283	10 290
Alleanza della Sinistra democratica	77 147	52,2%	20 822	14,1%	13 542	9,2%	8 648	5,8%	26 658	18,0%	35 306	23,9%	43	0,0%	1 064	0,7%	147 924	20 760
Unione del Lavoro	880	52%	332	19,6%	368	21,7%	19	1,1%	19	1,1%	38	2,2%	9	0,5%	65	3,8%	1 692	0

Legenda:

Partiti politici: partiti che ottengono sovvenzioni per le attività definite nello statuto, in almeno un anno del periodo in esame

Sovvenzione: l'ammontare dei contributi destinati alle attività indicate nello statuto, conseguiti in un determinato anno, ossia la somma della quarta rata della sovvenzione spettante nel corso dell'anno precedente e delle tre rate della sovvenzione spettanti per un dato anno

Sussidio: l'ammontare dei sussidi individuali conferiti a seguito alla ripartizione dei seggi nel Sejm, nel Senato e nel Parlamento europeo

Quote di adesione: l'ammontare delle quote di adesione;

Donazioni: l'ammontare delle donazioni ai partiti,

 Conto corrente — contributi al conto corrente del partito,

 FE — contributi al Fondo Elettorale,

 Totale — l'importo complessivo delle donazioni;

Patrimonio: redditi generati ricavati dalla vendita degli elementi del patrimonio del partito;

 Altri: altri tipi di redditi, inclusi, tra l'altro, gli interessi generati dai propri conti correnti, i redditi generati dalla prestazione di alcuni servizi (v. l'art. 27 della legge sui partiti politici), etc.;

 In totale: ammontare totale dei redditi dei partiti, tranne i prestiti;

 Prestiti: l'ammontare dei prestiti cui si è fatto ricorso è stato separato per il fatto che tale tipo di entrata è soggetta all'obbligo di restituzione